

IL DIRITTO DELL'AMBIENTE

IL DIRITTO DELL'AMBIENTE IN GENERALE

Innanzitutto è necessario ed assolutamente inevitabile l'individuazione nell'ambito dell'operatività delle disposizioni che fanno parte di una materia così complessa e disorganica quale quella del così detto diritto dell'ambiente.

Nonostante il legislatore abbia, nell'opera di coordinamento delle più importanti disposizioni in campo ambientale, attuato con il Decreto L.vo 3 aprile 2006 n. 152, la materia rimane comunque disorganica in quanto manca un punto di collegamento tra le singole materie trattate.

Occorre altresì individuare la nozione di ***ambiente*** per capire l'applicabilità delle norme che in seguito andremo a vedere.

Per esempio. Il consiglio CEE nel '73 rettificava la nozione di ***ambiente*** come *“insieme degli elementi che nella complessità delle loro reazioni, costituiscono il quadro, l'habitat e le condizioni di vita dell'uomo quali sono in realtà e quali sono percepiti”*.

In altra occasione si è individuato l'ambiente *“il complesso degli elementi che caratterizzano l'habitat dell'uomo venendo incontro ai suoi interessi sia materiali che spirituali”* (quindi non solo aspetti naturali quali il paesaggio ma anche aspetti conseguenti all'intervento umano, per esempio monumenti = correlazione tra l'aspetto puramente ambientale e quello culturale).

In giurisprudenza l'ambiente è stato variamente considerato ad esempio come *“un insieme che pur comprendendo vari beni e valori quali la flora, la fauna, il suolo, l'acqua, si distingue ontologicamente da questi in quanto si identifica in una realtà priva di consistenza materiale, ovvero in un contesto senza forma come è stato detto con espressione particolarmente efficace”*. Ed è alla nozione di ***ambiente*** come complesso di cose che racchiude un valore collettivo costituente oggetto specifico di tutela.

Tutte le definizioni sopra riportate esclusivamente a titolo di esempio risultano caratterizzate da una inevitabile genericità determinata dall'essenza stessa dell'ambiente e risentono anche della evidente contrapposizione tra tutela dell'ambiente ed esigenze di sviluppo della società, nonché della conseguente realizzazione di un sistema normativo sempre in bilico tra ecologia e sviluppo industriale il quale presenta quelle evidenti contraddizioni che signaleremo durante il nostro lavoro.

Queste circostanze rendono estremamente difficoltosa l'individuazione del bene giuridico protetto dalle disposizioni di tutela ambientale proprio perché la produzione normativa risente del continuo conflitto tra queste contrapposte esigenze.

In altre parole non potendosi individuare una nozione univoca di **ambiente** può dirsi che di regola essa va ricavata, di volta in volta, tenendo conto delle diverse prospettive di veduta del legislatore il quale, nella maggior parte dei casi, individua in un singolo elemento (aria, acqua, suolo, paesaggio, ecc.) l'oggetto del suo interesse.

Quindi nell'applicazione delle singole disposizioni di legge, andrà individuato quel particolare aspetto della mutevole nozione di **ambiente** da tenere in considerazione così come l'essenza stessa dell'ambiente, quale insieme degli elementi che lo compongono, è estremamente mutevole e risente del momento storico, del grado di sviluppo della società, della minore o maggiore sensibilità della comunità e del grado di incidenza dell'intervento umano in un determinato contesto.

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

La necessità di salvaguardare l'integrità dell'ambiente naturale e preservare la salute pubblica assicurando condizioni di vita ottimali si scontra con le esigenze di una società sempre più industrializzata e tecnologicamente evoluta ma i problemi relativi ai rapporti tra integrità dell'ambiente e sviluppo della società sono sempre esistiti e non è difficile evidenziare uno sbilanciamento delle disposizioni verso le esigenze economiche della produzione.

Il Decreto L.vo 152/06 cosiddetto testo unico ambientale

Va ricordato a questo punto l'intervento operato dal legislatore attraverso il Decreto L.vo 152/06 "norme in materia ambientale", comunemente ed impropriamente indicato come "testo unico ambientale", nato dalla legge "delega" 15 dicembre 2004 n. 308, ove si dichiarava di voler riorganizzare l'intera normativa ambientale coordinando le norme nazionali con le direttive comunitarie delle quali si voleva completare il recepimento.

In realtà oltre a contenere un numero rilevante di disposizioni in contrasto con la disciplina comunitaria, numerosi sono gli errori e le imprecisioni, ad esempio, diverse definizioni della medesima nozione, es. inquinamento atmosferico, tale definizione è contenuta nell'articolo 183 che per un evidente errore materiale è diversa da quella contenuta nell'art. 268: nell'articolo 183 si parla di "modifica atmosferica" mentre nell'art 268 il riferimento è alle "modifica dell'area atmosferica".

Il testo si compone di 318 articoli, 47 allegati: **la prima** contiene disposizioni comuni, **la seconda** disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); **la terza** riguarda la difesa del suolo e la lotta contro la desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; **la quarta** tratta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; **la quinta** disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera e **la sesta** dispone sulla tutela risarcitoria contro i danni dell'ambiente.

Il contenuto del Decreto L.vo 152/06 ha inoltre indotto la giurisprudenza di merito dopo circa un mese dalla sua entrata in vigore a porre in dubbio la legittimità costituzionale dell'articolo 186 in materia di terre e rocce da scavo e successivamente dell'art. 183 lettera n) nella parte in cui specificamente sottrae le ceneri di pirite alla disciplina dei rifiuti.

Altrettanto immediati sono stati gli interventi correttivi, si ricorda il più consistente, per non tediare questo pubblico, che è il Decreto L.vo 16 gennaio 2008 n. 4 *“ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto L.vo 152/06 recante norme in materia ambientale”*

Ambiente e Costituzione

La Costituzione prende indirettamente in considerazione l'ambiente all'articolo 9 *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”* .

Prima della modifica dell'articolo 117 il termine **ambiente** non veniva menzionato.

L'articolo 9 è stato altresì preso in considerazione, anche con riferimento all'articolo 32 Cost. nel quale viene indicata la tutela della salute come diritto dell'individuo e l'interesse della collettività e ciò in quanto progressivamente esteso dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche al diritto della salubrità dell'ambiente.

La corte costituzionale con la sentenza n. 210 del 28 maggio '87 ha tra l'altro individuato la definizione di *“danno ambientale”* che descrive come il pregiudizio arrecato da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare) che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente.

Va infine segnalato che a seguito della riforma del Titolo V con la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, l'articolo 117, comma 2, lettera s) riserva allo

Stato la legislazione in materia di *“tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”*.

Con riferimento a questa ultima disposizione la Corte Costituzionale con sentenza 407 del 10 luglio 2002 ha precisato che *“l’evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una materia in senso tecnico, qualificabile come tutela dell’ambiente, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione, è agevole ricavare una configurazione dell’ambiente come valore costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale”*.

Si parla dell’ambiente come materia trasversale nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell’ambiente e quello inerente alle sue utilizzazioni...

Ne consegue che spetta allo Atto disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto.

La normativa comunitaria

Nel campo della tutela ambientale la normativa comunitaria ha assunto un evidente rilievo e ha inciso profondamente nello sviluppo della legislazione in materia.

Come è noto gli atti comunitari si distinguono in: regolamenti, direttive, e decisioni individuali.

Regolamenti= rappresentano la fonte principale del diritto comunitario, hanno portata generale e sono direttamente applicabili negli stati membri.

Direttive= sono finalizzate al conseguimento di un determinato risultato da parte dello stato membro, che pertanto in tal senso è vincolato pur potendo individuare le forme ed i mezzi prescelti per l’attuazione.

Decisioni= hanno efficacia vincolante esclusivamente per i destinatari.

Secondo l'articolo 174 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Maastricht) la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

La politica comunitaria si fonda sui seguenti principi:

- 1- **Principio di precauzione:** vanno adottate tutte le misure necessarie per evitare danni all'ambiente da parte di chi svolge attività che potrebbero causarli;
- 2- **Principio dell'azione preventiva:** finalizzato alla predisposizione di misure per limitare il rischio di danni all'ambiente;
- 3- **Principio della correzione:** dei danni causati all'ambiente
- 4- **Principio "chi inquina paga":** chi ha determinato un danno all'ambiente è poi tenuto al risarcimento.

ALLA RICERCA DEL DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Le considerazioni fin qui svolte circa l'individuazione del diritto dell'ambiente valgono a maggior ragione con riguardo all'individuazione del "*diritto penale dell'ambiente*".

Anche quest'ultima classificazione è puramente convenzionale e serve ad individuare le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente che prevedono sanzioni penali, quale conseguenza della loro inosservanza.

Ovviamente la classificazione viene fissata sulla scorta dei principi generali del diritto penale che individuano tale branca del diritto non in base alla materia trattata ma considerando la conseguenza che il legislatore ha previsto per l'inosservanza di determinati precetti contenuti in alcune norme giuridiche.

Il diritto penale dell'ambiente si colloca, infatti, nell'ordinamento giuridico penale all'interno del quale si distingue solo in funzione dell'oggetto della tutela: l'ambiente.

Da ciò ne consegue che, le particolari disposizioni che riguardano la materia, sottostanno dunque ai principi generali del diritto penale.

In definitiva sembra dunque possa affermarsi che il diritto penale dell'ambiente riguarda solamente l'individuazione di criteri interpretativi comuni di principi generali del diritto penale applicabili ad una particolare categoria di disposizioni aventi in comune dichiarate finalità di tutela della ambiente.

Il diritto penale quindi si caratterizza non solo per la sua funzione repressiva ma anche per gli evidenti intenti di sviluppo sociale che con esso lo Stato persegue, tutelando i diritti fondamentali del singolo.

Appare di tutta evidenza che identico scopo, almeno teoricamente, viene perseguito dalle disposizioni penali di tutela ambientale finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini e conseguentemente al miglioramento della qualità della vita sociale, nonché alla prevenzione ed alla repressione di tutti quei comportamenti che ledono o pongono in pericolo l'oggetto della tutela.

Possiamo inoltre dire che delle partizioni del diritto penale elaborate dalla dottrina, le disposizioni penali ambientali si collocano esclusivamente nell'ambito del diritto penale complementare individuato come quello contenuto nelle leggi speciali che contemplano ipotesi di reato ed in minima parte in quello del diritto penale fondamentale che è, come voi ben sapete, quello contenuto nel codice penale come per esempio art. 734 e 635 c.p. danneggiamento di acque che comunque forniscono solo una tutela indiretta.

LEGGE PENALE AMBIENTALE E FONTI LEGISLATIVE SUBORDINATE: legislazione penale ambientale e legislazione regionale

Il rinvio a fonti legislative subordinate per la specificazione di uno o più elementi della fattispecie astratta del reato risponde ai principi, con riferimento al principio della riserva di legge, di quella che viene indicata come teoria della riserva assoluta temperata in quanto ammette il ricorso a fonti legislative secondarie sul presupposto che alla legge è comunque rimessa in via assoluta l'individuazione del fatto reato e l'indicazione della pena, mentre è possibile l'integrazione del precetto, sebbene entro limiti ben definiti attraverso fonti secondarie.

Il principio è condiviso dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che sul punto appare ormai consolidata rilevando come sia ammissibile l'integrazione o la specificazione del precetto da parte di atti amministrativi o regolamenti (sempre che la legge statale specifichi in modo sufficiente il fatto tipico illecito) ovvero la previsione di sanzioni in caso di inosservanza di provvedimenti provenienti dall'autorità amministrativa quando sia la legge ad indicarne i presupposti, carattere, contenuto e limiti, in modo tale che il precetto penale riceva *“intera la sua enunciazione con l'imposizione del divieto”*.

LEGISLAZIONE PENALE AMBIENTALE E LEGISLAZIONE REGIONALE

Nell'applicazione concreta delle norme in materia di tutela dell'ambiente va tenuto presente il frequente intervento del legislatore regionale al quale molte disposizioni rinviano per la definizione di singoli aspetti della materia.

E' evidente che in base all'inequivocabile contenuto della Costituzione (art. 3 e 25 117 e 120), la legislazione regionale non può in nessun modo intervenire in materia penale poiché la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale.

Tuttavia, questo aspetto impone un ostacolo alla corretta applicazione alle disposizioni in materia ambientale poiché la legislazione regionale pur non intervenendo direttamente su disposizioni penali ne condiziona comunque l'efficacia.

Capita infatti che in forza di interventi del legislatore regionale alcune disposizioni di legge trovino differente applicazione in parti diverse del territorio nazionale.

Un esempio evidente dell'incidenza dell'intervento regionale può essere dato richiamando il contenuto del decreto legislativo 152 dello 2006 parte terza in tema di acque il quale prevede la possibilità per le regioni, a determinate condizioni, di fissare valori limite meno restrittivi.

Ci sono state in passato degli abusi da parte del legislatore regionale che hanno determinato un intervento della Corte Costituzionale, come ad esempio quello riguardante l'art. 2 della l. regionale Friuli del 14 giugno 1996 n. 22 dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 173/98 in quanto esonerava dall'obbligo di specifica autorizzazione l'attività di gestione di impianti di depurazione per conto terzi di rifiuti liquidi.

A questo punto dobbiamo anche ricordare come l'interprete si vede costretto il più delle volte a muoversi entro certi confini nella sua ricerca di una corretta lettura della normativa ambientale.

Attività che non manca di creare incertezze derivanti dall'adozione di criteri interpretativi spesso assai distanti dall'effettiva volontà del legislatore e che sono alla base di frequenti contrasti giurisprudenziali o forzature interpretative.

CONCORSO APPARENTE DI NORME (RINVIO. IL PRINCIPIO DI SPECIALITA' TRA DISPOSIZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE)

Tra le regole generali che riguardano l'efficacia della legge penale, un particolare interesse che riguarda le tematiche ambientali, hanno anche quelle attinenti al concorso apparente di norme.

La materia è stata ed è oggetto di ampio dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza circa l'individuazione dei principi applicabili (**specialità, sussidiarietà, consunzione, concorrenza tra i tre criteri**).

La giurisprudenza a questo proposito è più volte intervenuta accedendo, di regola, al principio della specialità cui si riferisce l'art. 15 del codice penale e tenendo qualche volta in considerazione gli altri criteri individuati dalla dottrina.

Tale attività giurisprudenziale e dottrinale inoltre, si è svolta con riferimento non solo alle disposizioni penali ma anche relativamente all'apparente conflitto tra disposizioni penali ed amministrative.

L'art. 9 della l. 689 del 81 in tema di depenalizzazione prevede infatti che quando uno stesso fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative si applica la disposizione speciale.

Sul punto la Cassazione ha in più occasioni osservato che nel verificare la sussistenza del rapporto di specialità al fine dell'applicazione dell'art. 9 l. 689 del 81 va fatto riferimento alla fattispecie concreta allo scopo di accertare se la stessa in tutti i suoi elementi materiali possa essere ricondotta ad entrambe le disposizioni esaminate.

Considerato ormai il massiccio ricorso da parte del legislatore ambientale anche alle sanzioni amministrative, capite bene come sia importante l'individuazione dell'ambito di applicazione del citato art. 9.

SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI

La concreta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2 c.p. ha sollevato non pochi problemi interpretativi con riferimento ai reati ambientali poiché la caotica produzione normativa sulla materia ha reso necessario il ripetuto intervento sia della dottrina che della giurisprudenza.

L'art. 2 c.p. recepisce il principio generale dell'irretroattività della legge (art. 25 Cost. e art. 11 delle preleggi) integrandolo con quello della retroattività della legge più favorevole al reo prendendo in considerazione tre distinte ipotesi:

- a. Nuove incriminazioni, nel qual caso in base al disposto del primo comma viene applicato il principio della irretroattività;
- b. Abolizione di incriminazioni precedenti che determinano (art. 2 comma 2) l'applicazione del principio della retroattività più favorevole al reo con la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali dell'eventuale condanna;
- c. Nuove disposizioni soltanto modificative che determinano (art. 2 comma 3) l'applicabilità delle disposizioni precedenti o successive più favorevoli al reo e sempre che non si intervenuta una sentenza revocabile.

Tali disposizioni non sono applicabili qualora si tratti di leggi eccezionali temporanee o finanziarie (art. 2 ultimo comma e art. 20 l. 4 del 1929).

Infine l'ultimo comma della disposizione in esame prende in considerazione la questione dei decreti legge non convertiti o convertiti con modifiche. (vedere ultimo comma 2)

Nell'applicazione delle disposizioni dell'art. 2 c.p. andrà comunque tenuto conto del fatto che frequentemente le nuove disposizioni contengono norme transitorie avente lo scopo di favorire la successione.

Con specifico riferimento alla materia della tutela dell'ambiente sono risultati particolarmente frequenti gli interventi della giurisprudenza di legittimità finalizzati a dirimere questioni interpretative scaturite dalla successione delle leggi penali nel tempo.

Per esempio con riguardo alle norme penali in bianco si è affermato in tema di inquinamento idrico che, nel caso in cui la legge preveda la punizione di condotte contrarie ad un provvedimento amministrativo, l'emanazione di nuovi atti o il mutamento del loro contenuto non costituiscono novazione legislativa poiché l'atto legislativo costituisce il presupposto di fatto della fattispecie incriminatrice che sanziona la trasgressione, con la conseguenza che il mutamento dell'atto determina la modifica del precetto e l'instaurazione di una nuova fattispecie e, quindi, pertanto regolando le due norme fatti storici diversi, non sorge alcun problema di successione di leggi.

Con riferimento invece ai reati permanenti il problema della successione si è posto nel caso in cui, emanata una nuova norma più severa la condotta criminosa continui nella vigenza della nuova legge.

In tal caso si è ritenuto applicabile solamente la nuova legge in quanto sotto il suo vigore risultano realizzato tutti gli elementi costitutivi del reato.

EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Allo stato non risultano precedenti giurisprudenziali conosciuti in materia di tutela ambientale che abbiano determinato problemi interpretativi sulla efficacia della legge penale nello spazio.

Occorre comunque rilevare come possa ritenersi probabile una tale necessità solo se si tenga conto delle varie ipotesi di reato contemplate con riferimento alle singole materie per la quantità di eventi lesivi per l'integrità dell'ambiente che potrebbero richiedere l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli del codice penale e relative all'efficacia spaziale del diritto penale, si pensi ad esempio alla sversamento di sostanza inquinanti conseguenti ad incidenti nautici o alle diverse modalità di trasporto dei rifiuti a tale proposito potrebbero assumere rilevanza i principi generali volti ad individuare il territorio dello stato agli effetti della legge penale fissati dall'art. 4 c.p. con specifico riferimento al mare territoriale, allo spazio aereo, al sottosuolo nonché alle disposizioni inerenti alla navi ed aeromobili.

IL REATO

IL REATO NEL DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE IN GENERALE

Le singolari caratteristiche della materia ambientale che abbiamo cercato e che speriamo di aver evidenziato, determinano una certa difficoltà ad individuare il bene giuridico tutelato, nonché a determinare le ragioni che hanno indotto il legislatore con riferimento a singole fattispecie ad attribuire rilevanza penale a determinati fatti illeciti.

Del resto ormai è pacifico che la distinzione tra illeciti penali, amministrativi e civili può essere operata in modo certo attraverso la individuazione della sanzione prevista che nel caso delle violazioni penali è la pena criminale.

Le non evidenti differenze tra illeciti penali e amministrativi che qui in particolare interessa sono state ulteriormente eliminate dall'intervento del legislatore che con la legge 689 del 81 ha preso in considerazione alcuni principi propri del diritto penale anche con riferimento agli illeciti amministrativi.

Va rilevato peraltro come il ricorso alle sanzioni amministrative per la repressione di fatti illeciti ritenuti meno gravi sia soltanto apparente come può agevolmente rilevarsi dall'esame di alcune disposizioni ad esempio in materia di inquinamento idrico.

Va in ogni caso segnalato che avvertita l'esigenza di un più incisivo intervento di depenalizzazione delle violazioni meno rilevanti di natura formale e di pericolo

presunto e l'individuazione di fattispecie penali finalizzate ad una più decisa tutela con riferimento ai reati di danno e di pericolo concreto ritenuti di maggior rilievo.

Non irrilevante per le conseguenze pratiche appare poi il ricorso quasi esclusivo a figure di reato di natura contravvenzionale.

Se infatti il criterio di distinzione tra delitti e contravvenzione è nella diversa natura della pena, assai significativa appare la previsione di un più breve termine di prescrizione che, considerati i tempi ormai lunghissimi di celebrazione dei processi, rende spesso impossibile pervenire ad una sentenza definitiva di condanna.

Al contrario, la possibilità di estinguere il reato mediante oblazione e la punibilità per colpa della quasi totalità dei reati contravvenzionali costituiscono un indubbio vantaggio nella pratica applicazione degli stessi.

IL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO. LE PERSONE GIURIDICHE E LA RILEVANZA DELLA DELEGA NEGLI ORGANISMI COMPLESSI

L'individuazione del soggetto attivo del reato (cioè di colui che pone in essere in fatto di rilevanza penale) è di particolare importanza nei cosiddetti reati ambientali.

Tale rilevanza non riguarda in modo esclusivo la distinzione pure importante tra reati comuni e reati propri, questi ultimi presenti in numerosi disposizioni normative di tutela ambientale ma anche il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche.

Tale responsabilità, come è noto, non è prevista dal nostro ordinamento come si desume dal contenuto dell'art. 27 Cost. – principio di personalità della responsabilità penale – e dall'art. 197 c.p. che prevede soltanto, entro certi limiti, la sola obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende in caso di condanna per reato.

Di questo comunque ne parleremo in maniera dettagliata alla lezione del 7 febbraio 2014.

Soggetto passivo nei reati ambientali e "danno" ambientale. Le associazioni di tutela ambientale.

L'individuazione dei soggetti danneggiati da comportamenti costituenti reato determinanti un'aggressione alla integrità dell'ambiente, è stata anch'essa oggetto di un approfondito dibattito proprio per la peculiare caratteristica dei reati ambientali.

Va infatti ricordato come l'ambiente sia stato individuato dalla Corte Costituzionale quale bene giuridico fruibile dalla comunità e dai singoli ed i fatti, aventi rilevanza

penale che incidono sull'assetto dell'ambiente, possono quindi determinare conseguenze dannose per i soggetti prima indicati. Occorre cioè individuare gli aventi diritto al risarcimento del danno.

Originariamente, la materia trovava fondamento nell'ormai abrogato art. 18 della Legge 349/86 (istituzione Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), in base al quale lo Stato rappresentava il massimo Ente esponenziale della collettività nazionale mentre, per gli Enti territoriali, il danno ambientale si riteneva incidente direttamente sull'assetto del territorio che di tali Enti è un elemento costitutivo.

Attualmente, la disciplina della tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente è disciplinata dalla Parte VI del D.Lgs 152/06 con modalità che hanno suscitato non pochi rilievi da parte della Dottrina.

Tali disposizioni hanno espressamente abrogato il citato art. 18 L. 349/86 e l'art. 9 comma 3 del D.Lgs 267/00 che consentiva alle associazioni di protezione ambientale di proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario spettanti al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale, attribuendo la liquidazione dell'eventuale risarcimento in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali in favore o a carico dell'Associazione.

La disciplina attualmente in vigore, fornendo peraltro diverse nozioni di danno ambientale, prevede che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio possa agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale (art. 311). In alternativa, questi può provvedere attraverso procedimento amministrativo disciplinato dagli artt. 312 e ss. attraverso l'emanazione di un'ordinanza.

L'emanazione di un'ordinanza impedisce al Ministro di proporre o procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.

E' evidente che in questo nuovo contesto il ruolo degli enti territoriali e delle associazioni di tutela ambientale appare fortemente ridimensionato.

L'art. 299, comma 2, stabilisce che l'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo. E' prevista inoltre la possibilità di richiedere l'intervento statale ai sensi dell'art. 309, il quale stabilisce che le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o

potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del DLv. 152/06 possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, depositandole presso le Prefetture-uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del decreto. Analogo interesse viene riconosciuto alle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente di cui all'art. 13 Legge 349/86.

Una particolare questione è quella inerente la legittimazione del risarcimento del danno delle associazioni di protezione ambientale.

Sebbene fosse espressamente prevista dall'art. 18 co.4 L. 349/86, un'attività di impulso attraverso la denuncia dei fatti lesivi dell'integrità dell'ambiente finalizzata al sollecito dell'esercizio dell'azione risarcitoria da parte dei soggetti legittimati e nel comma V la possibilità di "intervento" nei giudizi di danno ambientale, la norma è stata letta in modo diverso quasi sempre ammettendo la legittimazione al risarcimento del danno di tali associazioni, riconoscendo la possibilità della loro costituzione come parte civile nel processo penale, talvolta limitandone invece l'azione entro i termini fissati dal disposto dell'art. 91 c.p.p. che così recita: *"Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato"*.

Va poi ricordato che in più occasioni la giurisprudenza ha precisato che la costituzione di parte civile delle associazioni, ancorché prive del riconoscimento governativo ex art. 13 L. 349/86, è ammissibile qualora la commissione del reato abbia cagionato un pregiudizio che determini un danno (patrimoniale o non) per un interesse che, in base alla valutazione espressa dal giudice di merito, possa ritenersi proprio dell'ente e coincidente con un diritto reale o, in ogni caso, con un diritto soggettivo in quanto rientrante *"in un collegamento concreto ed effettivo con il circostanziato ambito di incidenza del sodalizio"*. La legittimazione veniva, al contrario, esclusa nel caso in cui l'interesse che si intenda tutelare sia caratterizzato da un collegamento soltanto ideologico con l'ente ed abbia quindi la natura di interesse diffuso, poiché in tal caso l'associazione sarebbe soltanto ammessa all'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'art. 91 c.p.p.

Tale orientamento non è mutato dopo l'entrata in vigore del D.Lv. 152/06. In una prima decisione si è infatti ribadito, pur senza riferimenti espliciti alle nuove disposizioni, che le associazioni ambientaliste sono legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per danno ambientale quando siano statutariamente portatrici di interessi ambientali territorialmente determinati concretamente lesi da attività illecita. Successivamente, richiamando il contenuto dell'art. 311 D.Lv. 152/06, si è ulteriormente precisato che anche la persona singola o associata e non solo i soggetti pubblici sono legittimati al risarcimento del danno ambientale in nome dell'ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo e valore di rilevanza costituzionale.

L'ELEMENTO OGGETTIVO NEL REATO AMBIENTALE E L'APPLICAZIONE DELL'ART. 40 C.P. II COMMA IN PARTICOLARE

La diversità delle violazioni penali previste dalle varie disposizioni di tutela ambientale consente soltanto un breve esame delle questioni riguardanti l'elemento oggettivo del reato che, come noto, vede quali elementi costitutivi **la condotta, l'evento ed il nesso di causalità.**

Con riferimento alla condotta, le varie disposizioni contemplano **tanto reati commissivi che omissivi** e con riferimento all'evento tanto **reati di pura condotta** quanto **reati materiali, reati di danno e di pericolo**, nonché **reati istantanei e permanenti.**

Se non sorti problemi interpretativi quantomeno rilevanti con riguardo alla anzidetta classificazione dei reati, diversamente è avvenuto con riferimento **all'art. 40 c.p.** relativamente al **nesso di causalità (leggere art. 40 c.p.).**

In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte è intervenuta più volte con riguardo al capoverso dell'art. 40.

La maggioranza delle decisioni riguarda la questione relativa al tema della rilevanza della delega di funzioni negli enti a struttura interna complessa, mentre altre pronunce hanno esaminato questioni specifiche relativamente a diverse materie.

Per esempio in materia edilizia, si è osservato come del reato di costruzione abusiva possa essere chiamato a rispondere soltanto chi effettua le opere o chi le commissiona, mentre è da escludersi la responsabilità del nudo proprietario per non aver impedito l'esecuzione, poiché tale obbligo ricade soltanto in capo all'usufruttuario (C.Cass., Sez. V, 02.12.99).

La sussistenza di un obbligo di garanzia è stata peraltro esclusa anche con riferimento al proprietario dell'area interessata dalla costruzione abusiva, poiché esso non è sancito da alcuna norma di legge (C. Cass., Sez. III, 21.07.2000).

Ed ancora, per esempio in materia di abbandono di rifiuti e realizzazione o gestione di discarica abusiva, si è invece osservato che il proprietario non può essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p., non esistendo una fonte formale dalla quale far derivare l'obbligo giuridico specifico di controllo sui beni finalizzato ad impedire l'evento. Specificando altresì che nell'ordinamento una condotta omissiva può essere fonte di responsabilità solo nel caso, previsto dalla norma citata, in cui il soggetto per la sua particolare posizione di garanzia sia destinatario dell'obbligo di evitare la lesione di determinati beni giuridici e che esulano dall'ambito di applicazione delle responsabilità per causalità omissiva gli obblighi di legge indeterminati, compreso il generale dovere di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione.

Sempre in tema di rifiuti, la giurisprudenza ha rilevato che il titolare di una concessione edilizia per la cui realizzazione era necessaria la demolizione di fabbricati preesistenti, sia da considerare investito di una posizione di garanzia rispetto al corretto smaltimento dei rifiuti costituiti dal materiale di risulta di detta demolizione, ritenendo pertanto che lo stesso possa rispondere a titolo di concorso con il titolare dell'impresa appaltatrice, del reato di deposito incontrollato di rifiuti, escludendo peraltro la possibilità di trasferire ad altro soggetto coobbligato il proprio obbligo di dovere e di vigilanza e ciò in quanto la individuazione di una pluralità di soggetti è stata effettuata dal legislatore per proteggere maggiormente il bene tutelato.

Con riferimento ad una ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti da demolizione, si è ritenuta la responsabilità del legale rappresentante di una società di capitali in considerazione del fatto che questi risponde, almeno per *culpa in vigilando*, delle operazioni di gestione dei rifiuti compiute dai dipendenti, salva la dimostrazione di una causa di esonero della responsabilità.

Con riferimento poi alla posizione dei pubblici amministratori si ritiene, sul presupposto di un generale obbligo di impedire determinati eventi in ragione delle funzioni esercitate, l'omesso esercizio della dovuta vigilanza sullo svolgimento di esercizio di nettezza urbana da parte di un assessore comunale è idoneo a configurare i reati di realizzazione e gestione di discarica abusiva e di getto pericoloso di cose (artt. 674 c.p.) per emissioni moleste di fumi.

Sempre con riferimento alla figura del pubblico funzionario, si è sostenuto che questi in quanto incaricato in ragione del proprio ufficio del rilascio di uno specifico atto, è

titolare in via diretta ed immediata della relativa posizione di garanzia che trova il proprio fondamento normativo nell'art. 40 c.p.

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Le cause oggettive di esclusione del reato che, come si sa, escludono l'antigiuridicità di un determinato fatto, con riguardo ai reati ambientali, sono state in particolare prese in considerazione da alcune pronunce giurisprudenziali quelle previste dagli artt. 51 c.p. – adempimento di un dovere – e 54 c.p. – stato di necessità -. In particolare, quest'ultimo articolo ha impegnato la giurisprudenza di legittimità (*leggere art. 54 c.p.*).

La giurisprudenza ha riconosciuto la compatibilità della discriminante in esame con i reati colposi (la maggior parte di quelli previsti in materia di tutela dell'ambiente), sempre che la precedente condotta dell'agente non abbia contribuito a determinare il pericolo.

Si rileva come il numero maggiore di decisioni riguardi le ipotesi contemplate dalla disciplina urbanistica, segno evidente della cosiddetta crisi degli alloggi.

La Corte ha comunque riconosciuto anche in altre occasioni che nel concetto di "*danno grave alla persona*" ex art. 54 c.p. deve intendersi ogni danno grave ai suoi diritti fondamentali ivi compreso quello all'abitazione, ma alla base della esclusione della scriminante ha sempre posto la circostanza che il pericolo di restare senza abitazione è sempre evitabile quando vi è la possibilità di soddisfare tale necessità mediante ricorso ai meccanismi del mercato o dello stato sociale.

In materia di caccia, la giurisprudenza ha giustamente escluso l'applicabilità dell'esimente.

Anche in tema di inquinamento idrico, la inapplicabilità dello stato di necessità è stata riconosciuta non solo in caso di superamento dei limiti tabellari, ma anche con riferimento al reato di scarico in assenza della prescritta autorizzazione, rilevando come tale attività non possa proseguire neppure in caso di inadempimento od ingiustificato silenzio da parte della P.A., non potendosi addurre, sussistendo, la possibilità di soluzioni alternative per lo smaltimento dei reflui, l'inesistente stato di necessità.

Altresì, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistere l'esimente dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo della P.A., laddove l'esecuzione o la distruzione di un manufatto sia stata disposta con provvedimento giudiziale emesso in

sede possessoria o di denuncia di nuova opera o danno temuto, osservando come in questo caso non fosse richiesto un provvedimento autorizzatorio del sindaco.

Dunque, l'applicazione della discriminante in esame è stata sempre esclusa dalla Suprema Corte sulla base di una rigorosa e condivisibile interpretazione dei principi sui quali la stessa trova fondamento.

L'ELEMENTO SOGGETTIVO IN GENERALE

Con riguardo all'elemento soggettivo, essendo la maggior parte delle violazioni penali in materia di tutela dell'ambiente di natura contravvenzionale, dovranno tenersi presenti i principi individuati sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza per questa tipologia di reati con riferimento all'interpretazione del disposto degli artt. 42 ultimo comma e 43 ultimo comma c.p.

Quanto alle violazioni di disposizioni di tutela ambientale classificabili come diritti e quindi punibili a titolo di dolo ex art. 42 comma 2, se ne rinvencono alcuni tra quelli ritenuti indirettamente utilizzabili per tali scopi di tutela: ad esempio, 635 c.p. – danneggiamento utilizzabile con riferimento alle acque – e art. 260 D.Lgs. 52/06 in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

La maggior parte dei reati di rilevanza ambientale è invece punibile per colpa.

E' evidente la necessità anche con riferimento alle ipotesi contravvenzionali di procedere all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La particolarità dei cosiddetti reati ambientali, spesso conseguenza di attività tecnicamente complesse, ha determinato un sempre più acceso dibattito circa la rilevanza della buona fede, dell'errore, del caso fortuito della forza maggiore.

LA RILEVANZA DEL CASO FORTUITO E DELLA FORZA MAGGIORE

Più volte, è stata presa in considerazione la rilevanza del caso fortuito e della forza maggiore con riguardo al reato ambientale, in particolare con riferimento al tema dell'inquinamento idrico.

Tali ipotesi sono espressamente prese in esame dall'art. 45 c.p. (*leggere 45 c.p.*).

Il caso fortuito: rappresenta un avvenimento non previsto e non prevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione di un soggetto, cosicché in nessun modo neppure a titolo di colpa lo stesso possa essere ricondotto all'attività psichica del soggetto medesimo;

La forza maggiore: evento di origine naturale o umana imprevedibile o, anche se preveduto, inevitabile.

Il caso fortuito e la forza maggiore non sono invocabili, qualora l'agente stesso si sia posto in condizioni di illegittimità ponendo in essere una condotta non conforme alla legge o alle regole generali di prudenza e diligenza, peraltro chi invoca la suddetta esimente ha l'onere di allegazione di elementi precisi e specifici che consentano al giudice di verificare la sussistenza del caso fortuito e della forza maggiore e così la giurisprudenza ha affermato che incombe in capo al titolare di un insediamento un obbligo specifico di controllo ed adozione di ogni possibile cautela, al fine di prevenire i fenomeni di inquinamento cosicché la conseguenza di eventi, quali l'inclemenza delle condizioni atmosferiche o il verificarsi di guasti agli impianti, debbano ritenersi ampliamenti prevedibili e non ascrivibili ad ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Con riguardo poi ai fenomeni di inquinamento addebitabili ad inconvenienti di natura tecnica, si è esclusa l'applicabilità dell'art. 45 c.p. con riferimento per esempio al guasto di una pompa che determini il cattivo funzionamento di impianti di depurazione, alla rottura di una guarnizione o alla mancanza di energia, all'intasamento di un depuratore per la presenza di scorie all'interno e così via.

Si è specificato in questi casi che l'imputato è tenuto a fornire la prova rigorosa della riconducibilità di tale eventi al caso fortuito.

Per quanto riguarda la materia dei rifiuti, si rileva come la Corte di Cassazione abbia ricordato che l'eccezionalità della condotta, rispetto all'usuale *modus operandi*, non è equiparabile al caso fortuito e non fa venir meno l'elemento psicologico poiché l'interessato ha l'obbligo di un costante controllo anche per evitare il verificarsi di un singolo episodio di negligenza.

In materia di inquinamento atmosferico, si è invece ritenuto che *“la causa di inesigibilità per caso fortuito di cui all'art. 45 c.p. non possa essere richiamata quando l'evento sia riconducibile al titolare dell'insediamento, anche soltanto per omissione, allorché trattasi di conseguenze prevedibili ed evitabili con risorse strutturali di prevenzione”*.

Ad analoghe conclusioni, si è giunti con riferimento all'ipotesi di forza maggiore, escludendone la configurabilità in caso di difficoltà economica dell'impresa titolare degli scarichi anche se, in altre occasioni, si è precisato che è invocabile la forza maggiore nel caso in cui non si riesca a reperire risorse finanziarie per l'esecuzione dei lavori in una situazione non prevedibile e non ovviabile con la dovuta diligenza.

L'ERRORE

Tra le cause di esclusione dell'elemento soggettivo del reato, si deve tenere conto anche dell'errore.

Con riferimento alle disposizioni di tutela ambientale, si deve prendere in considerazione tanto **l'errore di fatto** che **l'errore di diritto**.

L'errore di fatto riguarda gli elementi di fatto essenziali per la sussistenza del reato.

Ex art. 47 c.p. ha efficacia scriminante l'errore di fatto quando non sia determinato da colpa. Tale errore deve consistere in una percezione errata della realtà che incidendo sul processo psichico determina un soggetto ad agire secondo una rappresentazione della realtà medesima non coincidente con quella effettiva (*leggere art. 47 c.p.*).

Dato quindi la natura prevalentemente contravvenzionale delle norme relative ai reati ambientali, appare evidente come la punibilità anche per colpa inciderà in modo rilevante.

Ciò che comunque ha maggiormente impegnato gli interpreti è la rilevanza dell'errore di diritto, in particolare per la complessa formulazione e degli aspetti tecnici presi in considerazione nelle disposizioni in materia ambientale.

Più volte, si è dovuto sollecitare l'intervento della Corte Suprema al fine di individuare l'ambito di applicazione dell'art. 5 c.p. che esclude l'efficacia scriminante dell'ignoranza (assoluta mancanza di conoscenza) e dell'errore (inesatta conoscenza ed interpretazione) sulla legge penale.

Di particolare importanza è anche l'aspetto relativo alla buona fede nel reato contravvenzionale.

La *buona fede* è descritta come uno stato soggettivo determinato da un elemento positivo estraneo all'agente tale da escludere anche la colpa e, secondo la giurisprudenza di legittimità, coincide con il caso fortuito e la forza maggiore e l'errore scusabile, mentre parte della dottrina ritiene che essa configuri un'autonoma causa soggettiva di esclusione del reato.

La giurisprudenza rileva la necessità di porre in evidenza che essa non può essere indotta dall'erronea conoscenza o dall'ignoranza della legge penale; deve trarre origine da un elemento positivo inteso come circostanza che induce nella convinzione della sua liceità.

Tornando alla questione della irrilevanza dell'errore sulla legge penale, va ricordato che l'art. 5 c.p. è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale la quale con sentenza 364/88 ha rilevato l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame nella parte in cui non escludeva dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.

A tal proposito, si osserva che la Corte di Cassazione qualche tempo dopo la pronuncia del giudice delle leggi, ha preso in considerazione dell'ambito di applicazione dell'art. 5 c.p. con riferimento alle disposizioni in tema di inquinamento idrico e sul presupposto che le stesse siano frutto di *“mera creazione legislativa priva di riscontro nella coscienza collettiva”*, ha ritenuto la scusabilità dell'ignoranza della legge, nel caso in cui l'attività vietata sia consentita da un provvedimento amministrativo emanato dall'autorità preposta al controllo, e sempre che il soggetto agente non abbia le capacità per valutarne la legittimità.

Al contrario, non assume alcuna rilevanza l'erroneo convincimento di agire lecitamente sul presupposto che, per un'attività condizionata al preventivo rilascio di licenza, concessione o autorizzazione, è intervenuto il parere favorevole dell'autorità competente al rilascio delle stesse, essendo di cognizione comune il fatto che tali atti amministrativi richiedano la forma scritta.

Successivamente, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che *“la legislazione in materia edilizia, urbanistica ed ambientale per quanto complessa, non ha dato luogo a contrasti interpretativi di grosso rilievo, né appare così astrusa da non poter essere compresa ed applicata”*.

Errore sulla legge extra penale art. 47 ultimo comma c.p.: l'errore scusabile nella fattispecie è solo quello sul fatto che costituisce reato e non anche quello sul diritto, cosicché l'agente sarà esente da colpa solo nel caso in cui rappresentandosi falsamente la realtà agirà nella convinzione di commettere un fatto diverso da quello vietato dalla norma penale, mentre l'errore non avrà rilevanza alcuna qualora un soggetto agisca versando in errore circa la liceità del proprio comportamento.

LA QUESTIONE DELLA COSIDDETTA INESIGIBILITA'

Tale teoria presuppone l'esclusione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, qualora l'autore del fatto costituente reato abbia agito in un contesto tale da non poter da lui esigere un comportamento diverso da quello tenuto.

Tale teoria non trova riscontro nel codice penale e, con riferimento alla violazione di norme in materia ambientale, la sua applicabilità è stata sempre esclusa dalla giurisprudenza di legittimità.

La stessa in realtà si risolve in un ingiustificato ampliamento dello stato di necessità.

La Corte di Cassazione ha precisato, in materia di inquinamento idrico, come l'inesigibilità non possa trovare applicazione nel nostro ordinamento osservando che *“le condizioni ed i limiti all'applicazione delle norme sono poste dalle norme stesse e non è possibile in materia penale affidare al giudice compiti di ricorso all'analogia mancando criteri certi cui riferire la pretesa inesigibilità sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo”*.

LE CIRCOSTANZE COMUNI

Le circostanze (attenuanti aggravanti) costituiscono come noto elementi accessori, la cui applicazione comporta una variazione qualitativa e quantitativa della pena prevista per il reato semplice.

Si dividono in due ampie categorie.

Circostanze speciali: previste per determinate fattispecie costituenti reato

Circostanze comuni: applicabili a tutti i reati salva specifiche ipotesi di incompatibilità.

Per quanto riguarda le **circostanze aggravanti**, regolate dall'art. 61 c.p., la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto quantomeno astrattamente applicabili nei reati aventi rilevanza ambientale quelle contemplate nel numero 7 (l'aver nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro cagionati alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità, come nel caso di danneggiamento di acque o di danneggiamento aggravato su cose di interesse storico ed artistico, boschi o foreste – art. 635 c.p.) e quella prevista dal numero 9 concernente il fatto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

Circostanze attenuanti art. 62 c.p.: la giurisprudenza è piuttosto rigorosa nel valutare l'applicabilità delle circostanze medesime alle singole fattispecie di reato.

In particolare, con riferimento all'ipotesi prevista dal numero 1 (l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale) si è osservato che essa trova applicazione, solo qualora l'imputato sia stato indotto a commettere un determinato fatto quando i motivi siano caratterizzati da una speciale rilevanza etico sociale, come tale riconosciuta dall'intera collettività.

Per esempio è stata respinta l'ipotesi dell'applicabilità dell'art. 62 n. 1 c.p. nel caso in cui il responsabile di un fenomeno di inquinamento idrico abbia addotto quale giustificazione per il suo comportamento esigenze produttive e di tutela dei posti di lavoro, poiché *“il valore ambiente e la qualità della vita sono percepiti oggi quali valori sociali e morali primari nella coscienza sociale”*.

Applicabilità dell'art. n. 4: tale norma era stata ritenuta applicabile anche ai cosiddetti reati ambientali che possono cagionare danni economicamente valutabili, successivamente però l'applicabilità dell'attenuante in questione è stata esclusa sul presupposto che la stessa concerne soltanto i delitti e non è pertanto applicabile alle contravvenzioni con riferimento ai reati di violazione norme urbanistiche e tutela del paesaggio.

L'apprezzamento circa l'entità del danno patrimoniale è stato invece ritenuto ammissibile con riferimento ai reati aventi ad oggetto beni di interesse archeologico sottratti al patrimonio indisponibile dello Stato.

In tema di violazioni paesaggistiche, è stata esclusa l'applicabilità dell'attenuante riguardante l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato prevista dall'art. 62 n. 6 quando l'attività di elisione o di attenuazione avvenga a notevole distanza di tempo dal momento di realizzazione dell'illecito e solo a seguito di ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, poiché in tal caso difettano la spontaneità e l'efficacia dell'intervento.

Idem per l'illecito urbanistico.

62 bis c.p. attenuanti generiche: non sono sorti problemi interpretativi e le stesse sono sempre concedibili in presenza dei presupposti che ne consentono l'applicabilità.

IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - ART. 110 SS C.P.

I requisiti individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di concorso di persone nel reato sono:

- La pluralità dei soggetti agenti;
- La realizzazione dell'elemento oggettivo del reato;
- Il contributo causale alla determinazione dell'evento;
- L'effettiva volontà di cooperare nella realizzazione del reato.

Il concorso è ritenuto ammissibile tanto nei reati omissivi quanto in quelli aventi natura contravvenzionale.

Per quest'ultima categoria, si è posto il problema dell'applicabilità del concorso in considerazione dell'elemento soggettivo in quanto per la configurabilità delle contravvenzioni è richiesta esclusivamente la colpa, salvo eccezioni.

Si è dibattuto altresì circa l'applicabilità alle contravvenzioni del disposto dell'art. 113 c.p. che disciplina la cooperazione nei delitti colposi.

Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, sembra doversi escludere l'applicazione della stessa ai reati contravvenzionali limitandola ai soli delitti colposi, ammettendosi per il "concorso colposo" nelle contravvenzioni punite a titolo di colpa l'applicabilità dell'art. 110 c.p.

La Suprema Corte riconosce altresì l'ammissibilità del concorso nel reato proprio dell'*extraneus* il quale, sebbene privo della specifica qualificazione soggettiva richiesta dalla norma per la configurazione del reato, ne abbia agevolato la commissione da parte del soggetto dotato della predetta qualifica, oppure abbia con questi partecipato alla commissione del reato.

L'applicabilità dell'art. 110 è stato inoltre preso in considerazione, anche con riferimento alla normativa in tema di urbanistica, in particolare in ipotesi di lottizzazione abusiva: è stato ritenuto ammissibile il concorso di soci di una società S.r.l. per le vendite dei singoli lotti sul presupposto della loro consapevolezza circa le vendite medesime e l'interesse a ricavare dalle stesse il maggior profitto.

LE SANZIONI NEI REATI AMBIENTALI. CENNI DI CARATTERE GENERALE.

Si osserva quanto significativa a tal proposito possa essere la natura contravvenzionale della maggior parte dei reati ambientali.

La natura contravvenzionale determina infatti rilevanti effetti pratici, comuni peraltro a tutte le contravvenzioni: inammissibilità del tentativo, possibilità di estinzione del reato mediante oblazione, brevità del termine prescrizionale.

Si ricorda inoltre la scarsa efficacia deterrente delle sanzioni previste per la tipologia di reati in esame, in particolar modo per le sanzioni esclusivamente pecuniarie. Spesso infatti vengono irrogate a soggetti dotati di risorse economiche rilevanti o si riferiscono a violazioni commesse nello svolgimento

di attività imprenditoriale esercitata da enti aventi autonoma personalità giuridica.

Non si dimentichi peraltro la tendenza del legislatore ad una eccessiva depenalizzazione di violazioni riguardanti norme di tutela ambientale.

I soggetti infatti chiamati ad irrogare le sanzioni amministrative mancano infatti di adeguata autonomia rispetto ai portatori degli interessi politici ed economici che incidono in modo determinante nel diritto dell'ambiente.

LA VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLA PENA DELLA GRAVITA' DEL REATO.

L'art. 133 c.p. stabilisce che il giudice, nell'ambito del potere discrezionale (ex art. 132 c.p.), per la determinazione della pena deve tener conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.

L'art. 58 Legge 689/81 fa riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 c.p. anche per quanto riguarda la sostituzione della pena detentiva.

Di non minore rilevanza appare anche il disposto dell'art. 133 bis e 133 ter c.p.

Un numero infatti rilevante di reati ambientali prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie e le disposizioni appena richiamate impongono al giudice di tener conto nell'applicarle delle condizioni economiche del reo, aumentando o diminuendo la pena in modo tale da adeguarla alle oggettive capacità economiche dell'imputato, ovvero di disporre che il pagamento delle stesse avvenga ratealmente.

LA PRESCRIZIONE

Anche con riferimento alla prescrizione, la natura contravvenzionale di tali reati comporta un particolare rilievo.

La sempre maggiore durata dei procedimenti penali, nonché la brevità del termine massimo di prescrizione fissato per le contravvenzioni, rendono di fatto la prescrizione un comodo strumento per evitare l'applicazione della sanzione penale anche di fronte a fatti di particolare gravità.

L'intervento della giurisprudenza ha riguardato in primo luogo l'individuazione del momento iniziale di decorrenza della prescrizione, con riferimento ai *reati permanenti* (vedi disciplina urbanistica: ultimazione degli interventi abusivi, decisione di primo grado).

Per quanto riguarda i termini di prescrizione, occorre ricordare che per quanto attiene alle violazioni ambientali alcuni effetti non irrilevanti sono stati prodotti dalla Legge 251/2005 che ha portato consistenti modifiche all'art. 157 c.p.

Con tali disposizioni, il legislatore è infatti pesantemente intervenuto con una drastica riduzione dei termini di prescrizione per un considerevole quantitativo di delitti.

Si osserva, comunque, come i termini prescrizionali delle contravvenzioni siano aumentati. Ora l'art. 157 c.p. prevede, indipendentemente dalla specie della pena, un minimo inderogabile di 4 anni che diventano 5 in presenza di atti interruttivi.

Un ulteriore e non meno rilevante effetto negativo della L. 251/2005 riguarda anche il nuovo regime della *recidiva*, ora non più applicabile alle contravvenzioni, essendo stato sostituito nell'art. 99 il generico riferimento al "reato" che consentiva sempre l'applicazione dell'istituto, con quello specifico al "delitto non colposo".

L'OBLAZIONE

Gli artt. 162 e 162 *bis* c.p. prevedono l'estinguibilità del reato contravvenzionale mediante oblazione rispettivamente nel caso in cui questo sia sanzionato con la sola pena pecuniaria, ovvero con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Vi sono, come è noto, altre differenze tra le due ipotesi di oblazione poiché quella prevista dall'art. 162 c.p. costituisce un diritto soggettivo dell'imputato e viene applicata dal giudice previa verifica delle condizioni formali, mentre l'oblazione disciplinata dall'art. 162 *bis* presuppone l'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice che tiene conto anche della gravità del fatto.

Inoltre, l'oblazione applicabile ai reati puniti con pena alternativa non può essere concessa ai recidivi reiterati, ai contravventori abituali ed ai delinquenti e contravventori professionali, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

Diverso è anche l'importo della somma da corrispondere con riferimento alle diverse tipologie di oblazione, data la natura contravvenzionale dei reati ambientali risulta diffusa l'applicabilità a tale tipologia dell'oblazione.

Anche con riferimento all'oblazione, risulta l'importanza che assume l'eventuale natura permanente della violazione. Ciò risulta in tutta evidenza

con riferimento alle contravvenzioni punite con pena alternativa, ex art. 162 bis c.p. – cessazione delle conseguenze pericolose o dannose del reato – altrettanto non può dirsi per la procedura prevista dall'art. 162 c.p.

Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite (Cass. S. U. n. 10 del 20.05.99) affermando che *“l'oblazione di cui all'art. 162 c.p. (al pari di tutte le cause estintive del reato) non è applicabile ai reati permanenti finché la permanenza non sia cessata”*.

Per quanto riguarda poi l'individuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dal contravventore – 162 bis c.p. – è stato osservato che sono quelle attinenti al c.d. danno criminale *“e cioè alla lesione omessa in pericolo dei beni che costituiscono il contenuto del reato (interesse particolare, pubblico o privato) la cui offesa non è oggetto di risarcimento”*.

APPLICABILITA' DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

I problemi interpretativi relativi alla sospensione condizionale della pena riguardano soprattutto la prevista possibilità ex art. 165 c.p. (così come sostituito dall'art. 128 Legge 689/81) alla subordinazione del beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Per quanto riguarda poi i casi di definizione del procedimento con applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.*, va ricordato che le Sezioni Unite Penali della Cassazione hanno evidenziato che *“..... il giudice non può alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo alla cui imposizione la legge lo faculti. Ne discende che l'operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato fermo l'obbligo del giudice di ordinarla (anche) a seguito di sentenza ex artt. 444-448 c.p.p. (Cass. Sezioni Unite n. 10 del 16.07.1993).*